



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 4 E LUNEDÌ OTTOBRE 2020 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 18 OTTOBRE E LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020.

VERBALE DELLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In data 9 ottobre 2020 presso questa Prefettura, ha avuto luogo una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 e delle elezioni amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali di Agira, Centuripe, Enna, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe, al fine di consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

La riunione è presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura dott. Giuseppe Sindona.

E' altresì presente il Dott. Liborio Nasca - Responsabile U.P.E.,

Viene fatto, quindi cenno sulle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";
- Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni.

Si individuano quindi le seguenti prescrizioni di carattere generale, che le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art 21) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art.17), attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 25.03.1993, n. 81, della legge 10.12.1993 n. 515, come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28, nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975).
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni** (art 1 L. 212/56 come modificata dalla L. n. 130/1975 e dalla L. 27.12.2013, n. 147) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs 42/2004).

Pe la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati – per ciascun candidato o lista (D. Lvo 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
2. **dal trentesimo giorno precedente la data fissata (4 settembre 2020) per le elezioni amministrative è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75);



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

3. **non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. **dal 4 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 compreso**, per le elezioni amministrative, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente** (art. 7 legge 130/75);
5. **dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (2 ottobre 2020)**, per le elezioni amministrative, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
6. **dal 15° giorno antecedente quello della votazione (19 settembre 2020) per le elezioni amministrative, sino alla chiusura delle operazioni (5 ottobre 2020) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto** (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
7. **dal giorno antecedente quello della votazione (3 ottobre 2020) per le elezioni amministrative e fino alla chiusura delle operazioni di voto (5 ottobre 2020) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda** (art. 9 della L. n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). E' consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 1 della legge 130/75;
8. **nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa.**



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascun partito/movimento politico si impegna:

- a comunicare di persona o tramite pec al Comune, che si impegna a comunicarlo a vista all'Ufficio di Gabinetto della Questura ed ai Comandi dell'Arma dei carabinieri per i Comuni della provincia, le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora d'inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, non dovranno essere effettuate prima di cinque giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura).
Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;
- di rispettare tutte le direttive impartite dalle competenti autorità sanitarie nazionale e regionale, per il contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, riguardante le seguenti misure: distanziamento di un metro e uso delle mascherine;
- a non superare la durata di due ore per ciascun comizio; i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, lasciando un congruo intervallo (almeno mezz'ora) tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;
- ad evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali o case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati.

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l'organizzazione di comizi in luoghi chiusi, sale cinematografiche e teatrali dovranno essere rispettate tutte le direttive impartite dalle competenti autorità sanitarie nazionale e regionale, per il contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, riguardante le seguenti misure: distanziamento di un metro, uso delle mascherina e pubblico fino ad un massimo del 40% della capienza della sala.

Inoltre i rispettivi organizzatori e gestori delle sala, dovranno dare tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

GAZEBO

Per ciò che attiene l'installazione di postazioni fisse (c.d. gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si ribadisce che, ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge 4 aprile 1956 n.212, così modificato dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, dal



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, cioè dal venerdì 4 settembre 2020, per le elezioni amministrative, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; pertanto, l'utilizzazione di tali strutture a fini elettorali è consentita solo alle condizioni sotto indicate:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni fotografiche, simboli, diciture e colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (art.6 Legge 212/1956 e successive modificazioni).
- ferma restando l'osservanza della disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture potranno quindi essere utilizzate esclusivamente per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge (distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda).

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali ed in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

CORTEI

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Si precisa altresì:

1. ORARIO DEI COMIZI

I comizi elettorali e le altre iniziative connesse alla campagna elettorale, dovranno svolgersi con il seguente orario:

- Giorni feriali: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00;
- Giorni festivi: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

2. LOCALITA' NELLE QUALI TENERE I COMIZI

I Comuni devono individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il loro utilizzo, saranno stabiliti adeguati turni che assicurino l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze da parte di tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

I comizi non dovranno essere tenuti nelle località di maggior traffico, in quelle dove esistono luoghi di cura, in quelle prossime alle scuole ed alle convivenze (caserme e monasteri).

3. MODALITA' DA SEGUIRE NELLA RICERCA DELLE LOCALITA' OVE TENERE I COMIZI

La prenotazione delle piazze per i comizi dovrà essere fatta presso i comuni, che terranno apposito registro.

Tale prenotazione dovrà effettuarsi con un preavviso non antecedente a 5 giorni prima della data prevista per i comizi ed altre iniziative pubbliche, personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.

I comuni ne daranno contestuale comunicazione alla Questura e all'Arma dei Carabinieri, per quanto di competenza.

Per i comizi con l'intervento di leaders a carattere nazionale dei partiti politici o di parlamentari, il termine minimo per la prenotazione delle piazze è fissato in 48 ore prima dell'inizio del comizio.

E' escluso, come già sopraindicato, il contraddittorio durante i comizi in luoghi pubblici, salvi i casi di dibattiti preventivamente concordati fra i partiti e movimenti politici e tempestivamente comunicati alle suddette forze di Polizia competenti.

I comizi tenuti da appartenenti ad opposte fazioni non dovranno svolgersi in località contigue vicine tra loro nei medesimi orari. Sarà evitata, inoltre, la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico e sarà anche evitato il transito di veicoli annunciatori l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità delle strade o località ove sono in corso altre riunioni elettorali.

4. DURATA DEI COMIZI E DEI DIBATTITI

I comizi dovranno avere la durata massima di due ore per ciascun partito o movimento richiedente. In caso di prenotazione della piazza per più comizi, tra la fine e l'inizio dell'altro, dovrà esservi un intervallo di mezz'ora.

In deroga a quanto sopra, i dibattiti pubblici da chiunque organizzati, potranno avere durata massima di tre ore.

nel caso vi siano più richieste per gli stessi orari sarà stabilito apposito calendario da concordare con il Comune, le Forze di Polizia ed i partiti e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Il Comune capoluogo trasmetterà detto calendario tempestivamente all'Ufficio di gabinetto della Questura, gli altri Comuni della provincia all'Ufficio di Gabinetto della Questura e ai locali Comandi di Carabinieri.

5. PROPAGANDA MOBILE

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione viene rilasciata dal Prefetto (art. 49, comma 4 del D.P.R. n. 610/96). Detta forma di propaganda deve essere svolta secondo i termini e le modalità dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130.

6. PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

Per la propaganda elettorale a mezzo emittenti radiotelevisive si richiama la normativa vigente ed, in particolare: la Legge 10.12.1993, n. 515, la Legge 22.02.2000 n. 28.

7. RIUNIONI IN LOCALITA' APERTI AL PUBBLICO

Le riunioni in locali aperti al pubblico sono regolamentate - ai fini del presente accordo con le stesse modalità dei comizi e dibattiti in luogo pubblico.

8. COMIZI IN LOCALI DI PROPRIETA' DEI COMUNI

A decorrere dal giorno della indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti - in base a proprie norme regolamentari, senza oneri a carico dei Comuni stessi - a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti ai sensi dell'art. 19 della Legge 10.12.1993 n. 515.

9. FESTIVAL ED ALTRE MANIFESTAZIONI POLITICAMENTE QUALIFICATE

Per "festival" si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri. Festival e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale. Pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/1975.

Gli organizzatori dovranno rispettare tutte le direttive impartite dalle competenti autorità sanitarie nazionale e regionale, per il contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, riguardante le seguenti misure: distanziamento di un metro, uso delle mascherina e pubblico fino ad un massimo del 40% della capienza del sito.

Si richiama il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel giorno precedente la votazione e durante i giorni di votazione.

si rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 400, lettera h, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) ha eliminato la propaganda indiretta e ridotto gli spazi di propaganda diretta.

Si richiama infine il contenuto della legge 13.10.2010 n. 175 contenente disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Al termine della riunione si concorda altresì quanto segue:

- i comuni di Agira, Centuripe, Enna, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe, si riservano di assegnare a ciascun partito o movimento attraverso l'indicazione sul singolo spazio della denominazione del partito assegnatario e del numero assegnato;
- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti in ordine alle attività di affissione.

Le formazioni politiche o il gruppo di appartenenza si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservano le norme di legge richiamate.

IL VICEPREFETTO VICARIO

(Sindona)

Dott. Liborio Nasca